

## LINEE APPLICATIVE DELLA L. 17/8/2005 N. 174

### **1) ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DELLA QUALIFICA**

Nel silenzio della legge ed in ossequio all'art. 7 della medesima - alla cui stregua continua ad applicarsi la L. 161/1963 fino alla data che verrà indicata dalla normativa regionale – l'accertamento della qualificazione professionale continua ad essere riservato alle Commissioni provinciali per l'artigianato alle quali l'utente deve pertanto rivolgersi prima di chiedere l'autorizzazione al Comune.

### **2) AUTORIZZAZIONI COMUNALI**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge, i Comuni dovranno convertire le autorizzazioni dei parrucchieri che ne facciano richiesta in autorizzazioni per acconciatore, anche in deroga al rispetto delle distanze previste nei vigenti regolamenti. Analogamente per i barbieri che abbiano ottenuto la qualifica per acconciatore ai sensi del medesimo articolo 6, quinto comma.

Le nuove autorizzazioni, obbligatoriamente rilasciate per "acconciatore", continueranno invece a tener conto dei regolamenti, nelle more dell'emanazione della legge regionale che definirà i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni e nel rispetto della L. 161/1963.

### **3) ABILITAZIONE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI BARBIERE (ART. 6 quinto comma)**

Attualmente i soggetti in possesso della qualificazione per barbiere – nelle more della determinazione dei criteri generali in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, necessari per la definizione dei contenuti dei programmi dei corsi e l'organizzazione dell'esame tecnico-pratico – possono ottenere l'abilitazione per acconciatore previa presentazione di apposita richiesta entro il 17/3/2007 alla Commissione provinciale per l'artigianato. L'abilitazione sarà rilasciata a coloro che, iscritti come barbiere per almeno due anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge nel Registro delle imprese o nell'albo artigiani dimostrino, con l'esibizione di idonea documentazione fiscale, di aver esercitato attività ricomprese in quella di acconciatura (tinture, permanenti, ecc.) per il medesimo periodo, ovvero di aver conseguito un attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale della durata minima di cinquecento ore presso scuole autorizzate.

### **4) PERCORSO FORMATIVO**

Fino alla data indicata dalla legge regionale che definirà, ai sensi dell'art.4, i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi nonché l'organizzazione degli esami, non può trovare compiuta attuazione il percorso formativo delineato dall'art. 3. Nelle more continua pertanto a trovare applicazione, ai sensi del citato art. 7, il percorso formativo attualmente in essere per coloro che hanno ultimato ovvero iniziato gli studi in data antecedente l'entrata in vigore della legge. Per coloro che,

invece, hanno iniziato a frequentare i corsi in data successiva (ossia dal 17/9/2005), il percorso, pur sempre secondo l'orientamento didattico vigente, dovrà contemplare altresì la specializzazione di cui all'art. 4 della L.R. 26/2001.

#### **5) PERCORSO LAVORATIVO**

Anche in tal caso, per coloro che hanno ultimato o iniziato l'esperienza lavorativa in data antecedente all'entrata in vigore della legge, continua a trovare applicazione la L. 161/1963: due anni di lavoro qualificato che, se esperito presso imprese esercenti l'attività di barbiere, deve essere seguito dal corso di specializzazione previsto dall'art. 4 della L.R. 26/2001. Per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa in data successiva, l'esperienza dovrà avere in ogni caso durata triennale e, se maturata presso imprese di barbiere, dovrà essere seguita dal corso di specializzazione di cui all'art. 4 della L.R. 26/2001.